



COMUNE DI NUORO

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE *Servizio Affari Legali*

Determinazione n. 2498

del 27/07/2022

OGGETTO: Causa c. S.C.R. di P.B. Liquidazione di spesa per onorari professionali

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 53548 del 01.10.2021, il sig. P.S., dipendente dell'Ente, ha presentato richiesta di patrocinio legale e correlativa assunzione degli oneri di difesa ai sensi dell'art. 12 del vigente CCNL 12.02.2002, in relazione all'apertura a suo carico di un procedimento civile nella causa intentata dalla soc. S.C.R. di P.B.

-la causa è pendente innanzi alla Corte di Cassazione;

-l'art. 67 del D.P.R. 13.05.1987, n. 268, applicabile agli Enti locali, stabilisce che: L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado del giudizio".

La norma è stata poi confermata negli stessi termini dal CCNL 14.09.2000, art. 28;

Il fatto per cui il dipendente è stato citato in giudizio attiene unicamente alla sottoscrizione, unitamente al responsabile del procedimento ed al Dirigente, di una comunicazione con cui era stata

respinta la fattura presentata da una ditta, in precedenza già incaricata in via d'urgenza da altro dipendente, per l'esecuzione di un'opera di messa in sicurezza, senza il necessario impegno di spesa.

PRESO ATTO, a seguito di esame della documentazione agli atti dell'Ufficio, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, in quanto:

- il fatto dal quale è scaturito il procedimento civile risale a un periodo in cui l'istante era in servizio presso l'Amministrazione in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico ed è direttamente connesso all'espletamento del servizio ed allo svolgimento di compiti d'ufficio presso il Comune di Nuoro;
- non sussiste, allo stato, alcun conflitto di interessi con l'Ente, che, al contrario, ha interesse a che il processo si concluda con l'accertamento del corretto adempimento dei propri doveri da parte del dipendente;
- dalla sentenza della Corte d'Appello nr. 129/2021, si evince che l'adempimento sopra descritto non ha dato luogo all'affidamento dell'incarico che risale a data precedente, né rappresenta violazione delle norme e dei principi amministrativo-contabili applicabili alla fattispecie, risultando, al contrario corretto;
- l'Amministrazione considera di proprio "gradimento", ai sensi della citata normativa contrattuale, i legali indicati dal dipendente, avv. A.F. per il grado di appello e A.S. del foro di Nuoro, tenuto conto dell'assenza di incompatibilità e a condizione che gli onorari complessivi non eccedano i parametri minimi previsti dal D.M. 140/2012 e in ogni caso non superiori a quelli di seguito indicati e che, inoltre, l'attività difensiva sia rivolta anche a tutela degli interessi dell'Ente.

CONSIDERATO che la giurisprudenza contabile (vedi, tra le altre, Corte dei Conti, deliberazione 245/2012, sez. reg. di Controllo per il Veneto e Corte dei Conti, I Sez. Centrale di Appello, sent. N. 72 del 12.03.2021) considera ammissibile il rimborso delle spese legali nel caso in cui la correttezza dell'operato del dipendente e l'assenza di conflitto di interessi risultino dalle sentenze emesse nel corso delle diverse fasi del giudizio, salvo ripetizione in caso di pronuncia irrevocabile di condanna, e a condizione che i compensi siano congrui, come indicato nel punto che precede.

RITENUTO, pertanto, di dover assumere gli oneri di difesa conseguenti al giudizio sopra descritto, salvo ripetizione in caso di condanna con sentenza definitiva del dipendente, nei limiti dell'importo di seguito indicato: € 4.000,00 lordi per il giudizio di Appello (di cui € 3.344,48 onorari, € 501,67 Spese Generali 15%, € 153,85 Cassa Previdenza Avvocati 4%) ed € 5.000,00 lordi per il giudizio di Cassazione (di cui € 4.180,60 onorari, € 627,09 Spese Generali 15%, € 192,31 Cassa Previdenza Avvocati 4%), dandosi atto che gli stessi saranno corrisposti dietro presentazione delle fatture rilasciate dai professionisti.

VISTE

la determinazione dirigenziale n. 2080 del 29.06.2022 con la quale si provvede ad assumere gli oneri di difesa conseguenti al giudizio sopra descritto, salvo ripetizione in caso di condanna del dipendente, nei limiti di € 4.000,00 lordi per il giudizio di appello ed € 5.000,00 lordi per il giudizio di Cassazione, dandosi atto che gli stessi saranno corrisposti dietro presentazione delle fatture rilasciate dai professionisti;

le fatture, di seguito elencate, presentate dal sig. P.S. e rilasciate dal suo legale di fiducia, Avv. A.F. per il giudizio di appello, dell'importo lordo di € 4.000,00:

- fattura n. 1/2019 del 19.04.2019 dell'importo di € 1.000,00 (di cui € 836,12 diritti e onorari, € 125,42 Spese Generali 15%, € 38,46 CPA 4%, € 357,00 spese esenti);
- fattura n. 23/2021 del 16.12.2021 dell'importo di € 3.000,00 (di cui € 2.209,87 diritti e onorari, € 331,48 Spese Generali 15%, € 101,65 CPA 4%, € 357,00 spese esenti).

RITENUTO di dover provvedere a liquidare a favore del sig. P.S. l'importo lordo di € 4.000,00 a titolo di rimborso onorari professionali relativi al giudizio di appello sulla base delle fatture rilasciate dal suo legale di fiducia, Avv. A.F.

DATO ATTO

che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed è relativa a obbligazioni giuridiche esigibili sorte nell'esercizio finanziario 2022;
che il presente provvedimento è conforme alle regole contabili di cui al D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e con le prescrizioni del Piano della Prevenzione della Corruzione;
che non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse in capo al Responsabile del Procedimento, Dr. Angelo Mulas;
che si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza);
che la spesa di cui al presente atto rispetta il disposto dell'art. 184 relativo alla liquidazione della spesa.

VISTI la normativa vigente e in particolare:

- il D.L. del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- il D.L. del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli Enti Locali;
- il D.L. del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile.

VISTI i seguenti Atti:

- la Delibera del C.C. n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Delibera della G.C. n. 183 del 31.12.2010 con la quale si approva il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi e la successiva delibera di G.C. n. 26 del 21.02.2013 di modifica e integrazione del Regolamento;
- la Delibera del C.C. n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai D.lgs. n. 118/2011 e 126/2014 ss.mm.ii.;
- la Delibera del C.C. n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni e la successiva delibera di C.C. n. 25 del 15.07.2019 che approva il Regolamento sull'Accesso Civico;
- il Decreto del Sindaco n. 9 del 05.07.2022 con il quale sono state confermate al Segretario Generale, Dr. Arena Francesco Rosario, le funzioni già assegnate con i precedenti decreti del Sindaco n. 23/2021 e n. 37/2021, comprese quelle di direzione ad interim del Settore 1, Affari Generali e Organizzazione Digitale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato l'atto avente per oggetto: "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. 267/2000"; - la deliberazione

della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 "Adozione del Piano esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – Annualità 2021;

la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";

la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, D.lgs. n. 267/2000, 10, D.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)".

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1. di liquidare** a favore del sig. P.S., Codice Fiscale: --- omissis... ---, meglio generalizzato nelle note allegate, l'importo lordo di € 4.000,00 a titolo di rimborso onorari professionali relativi al giudizio di appello sulla base delle fatture, di seguito elencate, rilasciate dal suo legale di fiducia, Avv. A.F.:
fattura n. 1/2019 del 19.04.2019 dell'importo di € 1.000,00 (di cui € 836,12 diritti e onorari, € 125,42 Spese Generali 15%, € 38,46 CPA 4%, € 357,00 spese esenti);
fattura n. 23/2021 del 16.12.2021 dell'importo di € 3.000,00 (di cui € 2.209,87 diritti e onorari, € 331,48 Spese Generali 15%, € 101,65 CPA 4%, € 357,00 spese esenti).
- 2. di imputare** l'importo onnicomprensivo lordo di € 4.000,00 sul Capitolo 1030094 (Spese per Liti e Arbitraggi), Impegno n. 2022.1096 del Bilancio di Previsione 2022.
- 3. di dare atto** che si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza).
- 4. di dare mandato** al Settore Gestione delle Risorse di eseguire il presente provvedimento con la massima celerità, secondo le indicazioni di cui alle note allegate.

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE

ARENA FRANCESCO ROSARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

